

Comune di Nardò
Provincia di Lecce

**Regolamento per l'applicazione del
Canone Patrimoniale di Concessione,
Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria
e del Canone Mercatale**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816 - 847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

SEZIONE 1

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TITOLO I – Disposizioni sistematiche

- Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento
- Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali
- Articolo 3 - Presupposto del canone
- Articolo 4 – Soggetto obbligato

TITOLO II - procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico

- Articolo 5 – Istanze per l'occupazione di suolo pubblico
- Articolo 6 - Tipi di occupazione
- Articolo 7 – Occupazioni occasionali
- Articolo 8 - Occupazioni d'urgenza
- Articolo 9 - rilascio della concessione
- Articolo 10 - Titolarità della concessione e subentro
- Articolo 11 - Rinnovo, proroga e disdetta
- Articolo 12 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio
- Articolo 13 - Decadenza ed estinzione della concessione
- Articolo 14 - Occupazioni abusive

TITOLO III - procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie

- Articolo 15 - Istanze per i messaggi pubblicitari
- Articolo 16 - Tipologie di impianti pubblicitari
- Articolo 17 - Istruttoria amministrativa
- Articolo 18 - Procedure
- Articolo 19 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni
- Articolo 20 - Rinnovo, proroga e disdetta
- Articolo 21 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione
- Articolo 22 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione
- Articolo 23 - Rimozione della pubblicità
- Articolo 24 - Le esposizioni pubblicitarie abusive
- Articolo 25 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

TITOLO IV - tariffe canone, riduzioni, esenzioni

- Articolo 26- Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
- Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
- Articolo 28 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 29 - Determinazione delle tariffe annuali
- Articolo 30 - Determinazione delle tariffe giornaliere
- Articolo 31 - Determinazione del canone
- Articolo 32 - Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone
- Articolo 33 - Riduzioni del canone
- Articolo 34 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

TITOLO V - Pubbliche Affissioni

- Articolo 35 – Gestione del servizio delle pubbliche affissioni
- Articolo 36 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
- Articolo 37 – Riduzione del canone Pubbliche Affissioni
- Articolo 38 – Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni
- Articolo 39 – Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

TITOLO VI riscossione, accertamenti e sanzioni

- Articolo 40 - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 41 - Rimborsi e compensazione
- Articolo 42 – Ravvedimento Operoso
- Articolo 43 - Accertamenti - Recupero canone
- Articolo 44 - Sanzioni e indennità
- Articolo 45 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- Articolo 46 - Autotutela
- Articolo 47 – Riscossione coattiva
- Articolo 48 - Il Funzionario Responsabile

TITOLO VII - particolari tipologie di occupazione

- Articolo 49- Passi carrabili e accessi a raso
- Articolo 50- Occupazione con impianti di distribuzione carburante
- Articolo 51- Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
- Articolo 52 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante
- Articolo 53 - Occupazioni a sviluppo progressivo
- Articolo 54 – Pubblici esercizi
- Articolo 55 - Attività Edile
- Articolo 56 - Attività di propaganda elettorale
- Articolo 57 - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio
- Articolo 58 - Occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture
- Articolo 59 - Esposizione merci fuori negozio
- Articolo 60 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere
- Articolo 61 - Occupazioni per traslochi
- Articolo 62 – Serbatoi
- Articolo 63 – Occupazioni in occasione di Fiere
- Articolo 64 – Occupazioni con antenne e ripetitori

TITOLO VIII - particolari tipologie di esposizione pubblicitarie

- Articolo 65 - Insegne d'esercizio
- Articolo 66 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari
- Articolo 67 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati
- Articolo 68 - Frece direzionali – preinsegne
- Articolo 69 - Locandine
- Articolo 70 -Striscioni e gonfaloni
- Articolo 71- Dichiarazioni per particolari fattispecie

SEZIONE 2

**CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

TITOLO IX – Disposizioni canone mercatale

- Articolo 72 - Oggetto
- Articolo 73 - Disposizioni generali
- Articolo 74 - Presupposto del canone
- Articolo 75 – Soggetto passivo
- Articolo 76 - Rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 77 - Criteri per la determinazione della tariffa
- Articolo 78 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 79 - Determinazione delle tariffe annuali
- Articolo 80 - Determinazione delle tariffe giornaliere
- Articolo 81- Determinazione del canone
- Articolo 82 - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 83 - Rimborsi e compensazione
- Articolo 84 - Ravvedimento Operoso
- Articolo 85 - Accertamenti - Recupero canone
- Articolo 86 - Sanzioni e indennità
- Articolo 87 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- Articolo 88 - Autotutela
- Articolo 89 – Funzionario Responsabile
- Articolo 90 - Riscossione coattiva

TITOLO X – Disposizioni finali

- Articolo 91 - Regime transitorio
- Articolo 92 - Disposizioni finali

ALLEGATI

Allegato A –

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLE OCCUPAZIONI
DI SUOLO PUBBLICO**

Allegato B –

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLE ESPOSIZIONI
PUBBLICITARIE**

SEZIONE 1

**CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, adottato con D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267, contiene i principi e le disposizioni riguardanti

l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi)

2. Ai sensi del citato comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Pertanto continuano a trovare applicazione, ove non in contrasto e in quanto compatibili, i seguenti regolamenti: Regolamento insegne approvato con Delibera C.S. n. 241/2001; Regolamento comunale per la disciplina del Servizio delle Pubbliche Affissioni approvato con Delibera C.S. n. 242/2001; Regolamento Tosap modificato con Delibera di C.C. n. 38/2009; Regolamento per l'occupazione di aree pubbliche per strutture temporanee private approvato con Delibera di C.C. n. 29/2016; Regolamento per la concessione dei Passi Carrabili Delibera di C.C. n. 43/2008.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti.

b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporta per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);

d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato

decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio.

Sono inoltre assoggettate al canone le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. La servitù si realizza per atto pubblico o privato, per usucapione ventennale ex art. 1158 codice civile, per "dicatio ad patriam" ovvero per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività per un uso continuo ed indiscriminato.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente (come le occupazioni edili temporanee, per eventi benefici e quelle effettuate da soggetti che non rientrano nella disciplina del D.P.R. n. 160/2010).

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento sul procedimento amministrativo, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 153/2013 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:

- a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita Iva, l'indirizzo pec;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita Iva, indirizzo Pec e numero di telefono;
 - c. le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico espresso in metri quadrati, l'esatta ubicazione degli spazi e delle aree che si intendono occupare, allegando disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare, le planimetrie, particolari esecutivi e sezioni dei manufatti, fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante;
 - d. una relazione tecnica che riporti la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con allegati i relativi elaborati tecnici e documentazione tecnica;
 - e. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - f. la sottoscrizione della domanda da parte del richiedente o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
- ~~g.~~ ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio.

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione.

Si intendono ricompresi nell'imposizione:

- i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva od acustica, diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. Fermo il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.

3. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 lettera b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al comma 1, lettera a).

Articolo 4 Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio e il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

3. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'ufficio istruttorio in merito alla carenza degli elementi di cui al punto precedente, in assenza dell'integrazione richiesta nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

L'avviso inviato dall'ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 7.

9. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici sono competenti ad emettere i provvedimenti di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

10. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 6

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione della tassa, sono computate per intero.
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, e possono essere orarie, giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

Articolo 7 **Occupazioni occasionali**

1. Si intendono occupazioni occasionali:

a) Le occupazioni inferiori a 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative, sportive e similari non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore.

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

c) l'esercizio di mestieri girovagli ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) è disciplinato dal Regolamento per l'arte di strada e opere dell'ingegno approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 12/05/2014;

2. Per le occupazioni occasionali, incluse le occupazioni di durata inferiore a mezz'ora e di superficie superiore a mezzo mq, la richiesta deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'occupazione al protocollo del Comune.

Art. 8 **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a gravi situazione d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'articolo 30 e ss del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;

b. dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione al Servizio Tributi o al Comando della Polizia Municipale via email o a mezzo telegramma, dell'occupazione effettuata. In caso di segnalazione pervenuta al Comando di Polizia Urbana, sarà cura di quest'ultimo inoltrare la comunicazione al Servizio Tributi competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria.

c. presentare la domanda di cui all'art. 5 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.

Il Comando di Polizia Urbana provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 9 **Rilascio della concessione**

8. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 8 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

9. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 10

Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia prevista di cui all'art. 8, comma 4;
- g) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) rispettare i diritti dei terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione;
- l) limitare l'occupazione allo spazio od aree autorizzati utilizzandolo solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare i diritti dei terzi di non arrecare danni ai medesimi;
- m) restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso;
- n) provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio o di autorizzazione al servizio che a suo tempo rilasciò l'atto in caso di:
 - nomina nuovo legale rappresentate o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
 - modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
 - modifica della denominazione dell'Associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile;

1. L'ufficio Tributi competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

Il termine per l'adozione del provvedimento di concessione è di norma di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatto salvo il periodo di sospensione dovuto alla richiesta di integrazione della domanda e quello necessario per l'acquisizione dei pareri da parte di enti esterni.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.

3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

4. Il responsabile del procedimento, prima del rilascio della concessione o autorizzazione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale, di cui all'art 27 comma 9 del Codice della Strada, o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

5. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale competente Concessionario -con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.

6. Costituisce causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

7. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), art. 4, comma 1, ed art. 24 del presente regolamento.

7. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, calcolato in dodicesimi nel caso di occupazioni permanenti ovvero a giorni nel caso di occupazioni temporanee senza altro onere o indennità a carico del Comune, a condizione che la comunicazione di mancato utilizzo venga trasmessa all'ufficio competente entro l'inizio della prevista occupazione.

b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:

1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;

2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

3) per le concessioni permanenti: verrà concesso il rimborso in misura proporzionale ai dodicesimi di anno di mancato utilizzo successivi alla data di comunicazione della rinuncia.

Articolo 11

Rinnovo, proroga e disdetta

Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore (tramite procedura telematica).

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento almeno 90 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea. La richiesta di rinnovo deve contenere gli estremi della concessione originaria che si intende rinnovare e la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata. E' richiesta una sola marca da bollo per l'autorizzazione.

Non si procede al rinnovo della concessione o autorizzazione qualora il richiedente non sia in regola con il pagamento del relativo canone. E qualora non risultino assolti tutti gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.

3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente nei casi di occupazioni edile o con rilascio di un nuovo provvedimento negli altri casi.

4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione.

5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro la scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.

6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 12

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione in caso di occupazioni permanenti, ovvero in misura proporzionale ai giorni di sospensione in caso di occupazione temporanea.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso. All'interessato è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente

tale termine il Settore competente si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.

6. Nel caso di revoca per pubblico interesse il titolare della concessione o autorizzazione deve restituire al Comune l'originale del provvedimento medesimo ed il cartello eventualmente consegnato a suo tempo.

7. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 13 **Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione della tassa già pagata o dovuta per il periodo concesso nè tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

Articolo 14 **Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- e) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento;
- f) le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 8 comma 2 per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

6. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazione temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 15

Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

2. I soggetti che esercitano attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni e che intendano effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari dovranno promuovere istanza al competente Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 07 settembre 2010, n. 160 via telematica, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

Non è richiesta autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 507/93 all'art. 13 comma 4 e all'art. 17 lettere a), b), c), d), e), f), g). Per i casi contemplati dalle lettere h) e i) solo per quanto installato all'interno dei locali.

L'autorizzazione è da considerarsi invece implicita, nelle attestazioni di avvenuto pagamento, se dovuto, nei casi di pubblicità collocata all'interno dei locali e arretrata di oltre un metro rispetto alla soglia o alle vetrine dei locali.

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992.n. 495).

4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

5. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;

d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.

e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

Alla domanda deve essere allegata:

1) documentazione tecnica dalla quale si possa desumere:

a) il luogo esatto nel quale l'insegna verrà collocata. A tal fine si dovrà produrre una chiara documentazione fotografica formato minimo cm. 12x9, dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio specifico o dell'ambiente circostante(fotografia particolare) nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);

b) progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50 comunque tali da rendere leggibile il grafico gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo di inserimento o parte di facciata che viene adesso interessata;

c) copia del contratto di locazione o di concessione o l'autocertificazione e, nel caso in cui il contratto non sia soggetto a registrazione, idonea dimostrazione della superficie ove si richiede l'insegna, nel caso in cui si tratti di suolo non comunale.

2) Relazione tecnica illustrativa riferimento a quanto sopra disposto.

3) Per i soggetti iscritti alla C.C.I.A.A. copia del certificato di iscrizione a detto ente valido alla data della presentazione.

4) Documentazione idonea a dimostrare il rapporto intercorrente tra il richiedente e la casa produttrice nei casi contemplati dall'articolo 4.

Le domande incomplete non potranno essere esaminate se non opportunamente integrate dei dati e dei documenti mancanti.

Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigiana, professionale o di servizi ma potrà comprendere anche più insegne purché riferite ad una singola sede.

6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La

comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, professionale o di servizi, ma potrà comprendere anche più insegne purchè riferite ad una singola sede.

7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti. E' richiesta una marca da bollo per la sola autorizzazione.

8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 16

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

a) Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, gli stemmi o loghi.

b) Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte riprodotte su maniglie, su zerbini di ingresso, su pavimenti, sui basamenti, sulle tende solari, sui cristalli delle vetrine o delle porte, sia in pittura che in vetrofania.

c) Cartello:

il manufatto bidimensionale, supportato da struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

d) Manifesto:

l'elemento pubblicitario privo di rigidità, prevalentemente realizzato in materiale cartaceo, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Fatto salvo quanto prescritto dal regolamento comunale di polizia locale la collocazione dei manifesti, così come definiti dal presente articolo, è autorizzabile esclusivamente negli spazi delle pubbliche affissioni o negli spazi pubblici a ciò preordinati.

e) Pubblicità su veicoli e natanti:

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio
2. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
4. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
5. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
6. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
7. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore a tre mesi.
8. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
9. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

Articolo 18 **Procedure**

1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla sola viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di cinque giorni dalla data della relativa richiesta.
2. Il termine per l'adozione del provvedimento di concessione è di norma di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatto salvo il periodo di sospensione dovuto alla richiesta di integrazione della domanda e quello necessario per l'acquisizione dei pareri da parte di enti esterni.

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

f) Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

g) Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

h) Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

i) Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

j) Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

k) Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri, in zone periferiche della città, non sottoposte a vincoli paesaggistici e comunque compatibili con l'ambiente circostante. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). E' ammesso l'abbinamento su di una stessa struttura di un numero massimo di sei preinsegne, per ogni senso di marcia, purché le stesse abbiano uguali dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 17 **Istruttoria amministrativa**

3. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Articolo 19

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 120 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione contenente gli estremi della autorizzazione in questione.

4. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

5. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 20

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili con provvedimento espresso dell'Amministrazione comunale da richiedersi almeno sei mesi prima della scadenza, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze. La richiesta di rinnovo deve contenere gli estremi dell'autorizzazione originaria e la dichiarazione di conformità degli impianti alla stessa. E' richiesta una marca da bollo per la sola autorizzazione.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno
5. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.
6. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Articolo 21

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 22

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta;
- f) il venir meno delle condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione.

2. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 23 **Rimozione della pubblicità**

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

3. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Articolo 24 **Le esposizioni pubblicitarie abusive**

1. Nei casi di diffusione o esposizione pubblicitaria abusiva, ossia priva della necessaria autorizzazione o difforme dalla stessa, il soggetto che effettua la diffusione o esposizione, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è obbligato a corrispondere l'indennità e la

sanzione amministrativa pecuniaria; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Qualora ne ricorrano i presupposti le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 23, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o realizzati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

4. L'applicazione della indennità e delle relative sanzioni non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'esposizione abusiva venga successivamente regolarizzata.

Articolo 25

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 243 del 2001.

TITOLO IV – CANONE, TARIFFE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 26

Criteria per la determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Il canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati-o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

4. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente.

5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 27

Criteri per la determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 28

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per le iniziative pubblicitarie, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente di occupazione suolo pubblico è basata su 4 categorie tariffarie e costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Tuttavia i passi o accessi carrabili sono inseriti in categoria unica corrispondente alla 1° categoria di cui al comma 1 in quanto il sacrificio imposto alla collettività è ipotizzato identico. Gli spazi di sosta riservata per alberghi sono inseriti in categoria unica corrispondente alla 1° categoria.

3. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente pubblicitaria è basata su due categorie tariffarie, normale e speciale, allegato "B" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia rilevabile la consistenza attribuibile a ciascuna categoria, ai fini della determinazione del canone si fa riferimento alla tariffa di base corrispondente alla categoria più elevata.

5. Per le nuove strade, fino all'aggiornamento delle zone, il canone viene applicato facendo riferimento alla categoria delle strade limitrofe.

Articolo 29

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;

2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 30 **Determinazione delle tariffe giornaliera**

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 31 **Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
L'intero importo del canone relativo alla prima annualità deve essere pagato in un'unica soluzione anticipata al momento del ritiro dell'autorizzazione.
2. Il canone è annuale e non frazionabile.
3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
4. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.
5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del

corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.

Articolo 32

Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone

- 1) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- 2) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- 3) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- 4) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- 5) le occupazioni di aree cimiteriali;
- 6) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- 7) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- 8) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- 9) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- 10) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- 11) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- 12) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- 13) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- 14) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- 15) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- 16) i passi carrabili, le rampe, e simili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap.
- 17) Innessi o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- 18) Segnaletica relativa alla circolazione stradale;
- 19) Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere;
- 20) Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto;
- 21) Occupazioni effettuate con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta dei rifiuti, anche differenziata.
- 22) Occupazioni di spazi con insegne ed impianti pubblicitari, limitatamente alla loro proiezione;
- 23) Occupazioni effettuate con tende solari non ubicate su suolo pubblico;
- 24) Occupazioni effettuate con griglie, cartelli, cannocchiali, pesapersone;
- 25) Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio;
- 26) Occupazione per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 30 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce;
- 27) Occupazioni di pronto intervento con steccati, pali di sostegno, protezioni in genere per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a due ore;
- 28) Occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie;

- 29) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività natalizie (dal 1° dicembre al 7 gennaio) e pasquali (8 giorni prima della Pasqua e 2 giorni successivi alla stessa);
- 30) Occupazioni per manutenzione del verde privato con mezzi meccanici o automezzi operativi autorizzate per un solo giorno e di durata non superiore alle 6 ore;
- 31) Occupazioni effettuate da autovetture abitate a trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- 32) Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un canone o altro corrispettivo;
- 33) Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune alla sosta dei bus turistici e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un corrispettivo;
- 34) Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune escluse quelle dei taxi;
- 35) Occupazioni di suolo, sotto/soprassuolo inferiori a mezzo metro quadro o lineare, fatte salve le occupazioni di soprassuolo effettuate dalle Società di telefonia e energia elettrica;
- 36) Occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- 37) Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune;
- 38) Manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;
- 39) Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di Culti;
- 40) Manifestazioni sportive dilettantistiche in cui sia esclusa ogni finalità commerciale;
- 41) Occupazioni effettuate dalle ONLUS per eventi benefici;
- 42) Nel caso di gestione diretta dell'occupazione da parte dei Servizi Comunali.

Articolo 33 **Riduzioni del canone**

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
 - b) È disposta la riduzione del canone del 50%
 - per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
 - per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

- c) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune, a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 1 mq.
- d) È disposta la riduzione del canone per le esposizioni pubblicitarie in funzione del minore pregio delle strade e degli spazi pubblici comunali, che, a tal fine, sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine unitamente al coefficiente di riduzione previsto per ciascuna categoria è riportata nell'allegato "B" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

2. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 34

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,00.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro 31 gennaio di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 35

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o

comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 27 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:

- 1) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il quaranta per cento.
- 2) Per le affissioni di natura commerciale il cinquanta per cento.
- 3) Per le affissioni dirette il dieci per cento.

Articolo 36

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata da delibera di Giunta Comunale.

3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 37

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 38

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 39

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione scritta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 40

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi euro 258,23 sarà facoltà dell'ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateizzazione in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, con le seguenti modalità: la 1^a rata al momento della consegna dell'atto e le successive alle scadenze di cui al comma 2 ancora utili nell'anno di rilascio dell'atto e comunque non oltre la scadenza dell'occupazione.

Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al successivo comma 2.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento dovrà avvenire entro 30 aprile dell'anno di riferimento.

Il canone relativo a ciascuna concessione di occupazione suolo pubblico permanente, se di ammontare superiore a euro 258,23, può essere corrisposto in quattro rate di pari importo, senza applicazioni di interessi, alle scadenze del 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento.

Per le occupazioni permanenti realizzate nel corso dell'anno, il cui canone superi euro 258,23, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1^a rata deve essere corrisposta al rilascio dell'autorizzazione e le successive alle predette scadenze ancora utili alla data d'inizio dell'occupazione. Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno di rilascio del provvedimento, per le concessioni o autorizzazioni rilasciate in data successiva al 31 ottobre.

3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.

Per gli anni successivi alla prima annualità, in caso di importi superiori ad €. 1.549,37, il pagamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi entro le scadenze del 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento.

3 Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. L'importo minimo da non versare è fissato in € 1,00 per le occupazioni temporanee, mentre per le occupazioni permanenti è fissato in € 10,33.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

9. Il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.

10. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

Articolo 41

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate

Articolo 42

Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997.

2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.

7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 43

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento-ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 44

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato

parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000, quantificata in Euro (100,00)

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 45

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 46 **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 47 **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 48 **Il Funzionario Responsabile**

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del Canone a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 49 **Passi carrabili e accessi a raso**

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.

2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.

Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

7. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ufficio con scadenza il 31/12 del ventesimo anno successivo alla data di rilascio.

8. Competente all'istruttoria delle domande ed al rilascio, revoca, sospensione, modifica delle autorizzazioni di cui al presente articolo è il Comando di Polizia Municipale. Le domande dirette a conseguire le autorizzazioni in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria.

9. Per le autorizzazioni previste dal presente articolo valgono le disposizioni del Regolamento per la concessione dei passi carrabili.

Articolo 50

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

5. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 51

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa

vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori nella misura deliberata dalla Giunta Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica considerando anche gli stalli di sosta degli autoveicoli.

Articolo 52

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante sono disciplinate dal vigente regolamento in materia Delibera Consiglio Comunale n. 155/2014.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 10 mq e fino a 1000 mq;

- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 53

Occupazioni a sviluppo progressivo.

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.

Articolo 54

Pubblici Esercizi

1. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione.

Articolo 55

Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare. La domanda per le occupazioni di suolo pubblico del presente articolo devono essere presentate al protocollo del comune almeno 15 giorni prima dall'inizio dei lavori.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 56

Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 57

Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.

2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 58

Occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 59

Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale. Per le concessioni previste nel seguente articolo valgono le disposizioni dei regolamenti in materia Delibera Commissario Straordinario n. 334 del 26/12/2001.
2. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 60

Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 61

Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza al Comando di Polizia Municipale secondo quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Urbana Delibera di Commissario Straordinario n. 334/2001, art.24.

3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.

4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 62

Serbatoi

Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 63

Occupazioni in occasione di Fiere

1. Il canone per occupazioni in occasione di manifestazioni fieristiche è quantificato moltiplicando la tariffa nella misura deliberata dalla Giunta Comunale, per i metri quadrati risultanti dall'atto di concessione del posteggio, e per i giorni di occupazione autorizzati.

2. Alle occupazioni che eccedono di oltre il 50% la superficie indicata nella concessione del posteggio, verrà applicata una maggiorazione pari a Euro 50,00, e che a quelle che eccedono di oltre il 100% la superficie indicata nella concessione del posteggio, verrà applicata una maggiorazione pari a Euro 100,00; la riscossione dell'eventuale maggiorazione dovuta avverrà nel corso della manifestazione a mezzo degli agenti della riscossione;

3. Agli operatori che richiedessero il supplemento di energia elettrica, verrà richiesto un contributo una tantum di euro 50 per manifestazione.

4. Per le fiere il versamento del canone e del contributo per l'eventuale supplemento di energia elettrica richiesto, deve essere effettuato alla scadenza indicata nell'avviso di pagamento, e comunque prima del giorno di inizio della manifestazione fieristica corrispondente. Nel caso in cui l'occupante non provveda al pagamento nei tempi stabiliti, la riscossione avverrà nel corso della manifestazione con addebito di una penale quantificata in euro 50, stabilita ai sensi dell'art 7-bis del TUEL.

Articolo 64

Occupazioni con antenne e ripetitori

1. Le occupazioni realizzate con Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva, e i ponti radio per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne paraboliche, sono soggette al canone tutte le volte che occupano aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Per impianto si intende un singolo apparato fisso di un operatore completo di ricetrasmittenza costituito da traliccio o sostegno in generale, apparati tecnologici, elementi meccanici, elettrici, radioelettrici, strutture complementari, antenne, parabole, cabine per ospitare centraline di alimentazione ed in generale ogni strumentazione dedicata al funzionamento della struttura compresi i collegamenti elettrici, contattori energia ecc.

3. Qualora l'atto di concessione preveda uno scambio di prestazioni di servizi, ai sensi del comma 816 della L. n. 160/2019, l'occupazione non è assoggettabile al canone disciplinato dal presente regolamento. Allo stesso modo non sono assoggettabili a canone unico patrimoniale gli atti di concessione relativi ad aree in cui, rispetto al totale della superficie, la frazione occupata dagli impianti di cui al comma 2, risulta non prevalente.

4. Fatto salvo il caso di cui al comma precedente, l'occupazione realizzata attraverso l'installazione di impianti di cui al presente articolo è soggetta al canone patrimoniale commisurato alla superficie occupata espressa in mq; le tariffe annuali per queste occupazioni sono determinate sulla base di coefficienti deliberati annualmente dalla Giunta Comunale entro i termini di legge.

5. I contratti di concessione in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 65 Insegne d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, e nelle pertinenze di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

3. Si intendono insegne d'esercizio anche le insegne aventi funzione mista - cioè nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi nello stesso mezzo. Sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva.

Sono forme particolari di insegne quelle costituite da:

- a) Insegne temporanee: sono quelle insegne che per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato non hanno i requisiti di oggettiva stabilità. Tali insegne potranno essere autorizzate in attesa dell'esito della richiesta per insegne definitive e dovranno essere difformi dal progetto presentato per le insegne definitive. Potranno essere rilasciate autorizzazioni per insegne temporanee sprovviste della richiesta definitiva solo in casi eccezionali e motivati, valutabili in sede di commissione di cui al successivo articolo 7. La durata massima complessiva di tali autorizzazioni non potrà superare i 90 giorni consecutivi, prorogabili solo per un ulteriore periodo massimo di 90 giorni, nel caso in cui non sia stata rilasciata l'autorizzazione per l'insegna definitiva. Le insegne temporanee dovranno essere installate solo in corrispondenza degli appositi vani entro gli sporti, in corrispondenza dei cristalli all'interno degli esercizi; qualora siano richiesti in proprietà privata è recintata potranno avere una dimensione massima di metri 3 x 1.
- b) Cartelli temporanei reclamizzanti le vendite straordinarie e cartelli di prossima apertura. Non sono ammessi i cartelli provvisti sul muro al di sopra o al lato degli sporti.
- c) Cartelli temporanei su ponteggi e strutture similari, da installare in concomitanza a lavori di ristrutturazione e ripristino delle facciate, relative agli esercizi situati nell'immobile oggetto di lavori. L'autorizzazione potrà essere rilasciata fino ad un massimo di 90 giorni rinnovabili per ulteriori periodi non superiori a novanta giorni, fino alla durata dell'esposizione del ponteggio.

Tali cartelli non dovranno essere per dimensioni superiore alla superficie autorizzata per le insegne definitive. Potranno essere prese in esame, in situazioni particolari, per rifacimenti di locali o di intere facciate, soluzioni che presentino caratteristiche diverse della tipologia sopra indicate, con realizzazione di pregio artistico, purché sempre riferite alla denominazione degli esercizi oggetto di ristrutturazione.

- d) Cartelli inerenti all'attività, riproducti i messaggi relativi a propri servizi, ad iniziative ed offerte, legate a particolari periodi dell'anno. Per le caratteristiche le dimensioni e le modalità di installazione valgono le disposizioni indicate al punto b) dello stesso articolo.
- e) Bandiere recanti il logo o il simbolo di una catena alberghiera installata nella sede dell'attività alberghiera stessa o nelle sue pertinenze.
- f) Targhe professionali installate al lato dell'ingresso dell'attività a cui sono riferite
- g) Insegne riproducte su maniglie, su zerbini di ingresso su pavimenti, sui basamenti sulle tende solari sui cristalli delle vetrine o delle porte, sia in pittura che in vetrofania.
- h) Iscrizioni riproducte sulla carrozzeria dei veicoli, senza interessare cristalli e senza creare sporgenze rispetto alla superficie dei veicoli stessi, relative alla ragione sociale e dall'attività commerciale dell'azienda cui gli stessi appartengono, ripetute per più di due volte e/o per dimensioni superiori a mezzo metro quadrato ciascuna, ed installate nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 23 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e 57 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, modificato dall'art. 47 del D.P.R. 16/09/1997 n. 610, ed ulteriori eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
- i) Apparecchi illuminanti; sono compresi in questa tipologia anche gli apparecchi illuminanti da collocare al lato sopra gli sporti, in corrispondenza di ingressi o vetrine di pertinenza di fondi in uso ad imprese, associazioni, enti e simili.
- j) Diffusori illuminanti privati.

Articolo 66

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 67

Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

Articolo 68

Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 69

Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 70

Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 71

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
3. Per le targhe di studi professionali e di professionisti che non superino il mezzo metro quadrato di superficie, è prevista la presentazione di dichiarazione riportante misure, ubicazione e caratteristiche dei mezzi pubblicitari da installare.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli

con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo

5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

SEZIONE 2

CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

TITOLO IX – Disposizioni canone mercatale

Articolo 73

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati come definiti dal Regolamento per il commercio nelle aree pubbliche di cui alla Delibera Consiglio Comunale n. 50 del 04/06/2010 e ss.mm.ii. realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Nardò.

2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 74

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 75

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati come definiti dal Regolamento per il commercio nelle aree pubbliche di cui alla Delibera Consiglio Comunale n. 50 del 04/06/2010 e ss.mm.ii. realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 76

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 77

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al Regolamento per il commercio nelle aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 78

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 79

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. Tuttavia le occupazioni temporanee destinate a mercati sono inserite in una categoria tariffaria unica da utilizzare su tutto il territorio.

Articolo 80

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati secondo la classificazione deliberata dalla giunta comunale.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione secondo la classificazione deliberata dalla giunta comunale.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 81

Determinazione delle tariffe giornaliera

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 82

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.

Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata. La tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera

3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 83

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per le annualità successive qualora l'importo superi Euro 258,23 il pagamento del canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui all'art. 40 del presente Regolamento.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 1,00.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 15 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 84 **Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 85 **Ravvedimento Operoso**

1. In caso di omissis o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997

2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.

7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 86

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 87

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art 16 della legge 689/1981.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267, quantificata in euro (100,00)

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 88

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 89

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne

l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 90

Il Funzionario Responsabile

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del canone mercatale di cui al presente Regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Articolo 91

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO IX – Disposizioni finali

Articolo 92

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 5 e 15 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria il responsabile del procedimento potrà:

- a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
- b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, commi 5 e 6.

5. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.


Articolo 93

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.



ALLEGATO 'A'

Spedita alla Sez. Prov. le di Controllo di Lecce

con prot. n.

dal *Ulpiano*



ATTESTAZIONE

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 5 comma 5 - legge 8-6-90 n. 142

Dirigente del III Settore Servizio Finanziario
(Dott. Gustavo Petolicchio)

CITTA' DI NARDO

Copia dell'originale ottenuta mediante decalco in prima battuta della deliberazione del Commissario Prefettizio

N. 516/1994

OGGETTO: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

L'anno millenovecentonovanta quattro, il giorno ventinove
del mese di aprile alle ore 11,00 nella sede comunale,
il Commissario Straordinario Ing. Salvatore Nuzzochi
assistito dal Segretario Generale Dott. Vittorio Lupo
esamina l'argomento in oggetto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista la proposta di deliberazione formulata in data 22.4.1994 dal Settore Tributi avente ad oggetto: "Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Classificazione delle aree";
- Vista che sulla stessa sono stati espressi i pareri favorevoli previsti dall'art. 53 della legge 142/90;
- Ritenuto doverla adottare;

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione così come formulata dal Settore Tributi nel testo che qui integralmente si riporta;
- Vista la propria precedente deliberazione n. 513 in data odierna con la quale in relazione al Capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, è stato approvato il nuovo "Regolamento Comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa";

I° CATEGORIA

- Via L. Ariosto (*) ✓
- P.zza G. Battisti ✓
- Via Bonfante ✓
- " G. Cantore ✓
- " Cavour ✓
- P.zza A. Diaz ✓
- Via Duca degli Abruzzi ✓
- " Due Aie ✓
- " 2 Giugno ✓
- " Foggia
- Piazza Renata Fonte
- C.so Galliano
- Via M. Gaballo
- Corso Garibaldi
- Giannone
- " Giovanni XXIII°
- " Grassi
- " Kennedy
- V.le Della Libertà
- Via Madonna di Costantinopoli
- P.zza Mazzini
- Via Napoli
- " Nazioni Unite
- " Pila Nuova
- P.zza XI°
- P.zza di Savoia
- " Raho
- " Redipuglia
- " Roma
- " Nino Rota
- P.zza Umberto I°
- Via XX Settembre
- Via XXV Luglio (alt. via 2 Giugno)
- Vitt. Emanuele III°
- A. Volta

(*) ad eccezione del tratto di strada compreso tra via Duca D'Aosta e via Padre A. Gemelli, che è ascritto alla 2^ categoria.

2° CATEGORIA:

Via C. Abba
" Abbruzzo
" B. Acquaviva
" Adige
" Adua
" F. Albano
" Alessandro VII°
" D. Alighieri
" Scipione Ammirato
" Antonaci
" Arno
" Degli Astronauti
" Avetrana
" Balilla
" F. Baracca
" Basilicata
" Battelli
" Bellini
" Bertacchi
" N. Bixio
" Boccaccio
" Boito
" Bologna
" Bonifacio VIII°
" Boselli
" Bottazzi
" Bottego
" Bovio
" Brindisi
" Brunetti
" Bruno
" Buccari
" Buozzi
" Cadorna
P.zza e via Caduti di via Fani
Via Calabria
" Campania
" G. Canonica
Vico Capitini
Via Capuzzello
" Carducci
" C. Alberto
" Cavallotti
" Cecchi
" Celso
" F.lli Cervi
" E. Chiesa
" Chiodo

Via Cimitero
" Cirillo
" Concordato
" Conte di Torino
" Conte Goffredo
" Conte Verde
" Crispi
" B. Croce
" Da Bormisa
" G. D'Annunzio
" L. Da Vinci
Vico M. D'Azelio
Via De Benedittis
V.le A. De Gasperi
Via De Pace
" De Pinedo
" A. De Pretis
" De Viti De Marco
" Di Vagno
" Duca D'Aosta
" Einaudi
V.le Europa
" Fermi
" Ferri
" Ferrini
" E. Fieramosca
" Firenze
" Fiume
" Fleming
" Fra' Giulio Da Nardo
" A. Gabelli
" Galateo
" Galatone
Str. Gallipoli
Via Genova
" Genovesi
" Gentile
" Gianturco
" F. Gioia
" F. Giolitti
" Hessen
" Imbriani
" G. Leone
" Luzzatti (*)
" U. Maddalena
" Malpighi
Vico Mameli
Vis Manara

CATEGORIA:

Via Marconi
" Marzano
" Mautone
" Mellone
" Menotti
" Messina
" Dei Mille
Vico Montegrappa
" Morandi
Via Nicotera
Piazz. tta Gen. Nobile
Via Olivieri
" Oriani
" G. Orlando
" Ovidio
" Palermo
" Pascoli
" Pastrengo
" R. Paziienza
" Piave
" Piccione Canonico
" N. Pignatelli
" C. Pisacane
" Pisanelli
" Pitagora
" Po
" C. Poerio
" P. pe Amedeo
" O. Quarta
" IV Novembre
" Regina Elena
" Rismondo
" Risorgimento
" Santo Romano
" C. Rosselli
" Rubichi
" San Bernardino da Siena
" San F. D'Assisi
" San Giovanni Bosco
" G. Serio
" S. A. Manieri
" Taranto
" Tasso
" M. Tollemeto
" Tommaseo
" Torino
" P. Toselli
" E. Toti

Via F. Turati
" Venezia
" XXV Maggio
" Verdi
" B. Vetere
Vico Di Tullo
Via Vittoria
" Vitt. Veneto
Zona 167
Via Zuccalà

(x) Via Luzzatti: le occupazioni in detta via effettuate dagli espositori del mercato settimanale vengono ascritte alla 1° Categoria.

3° CATEGORIA:

Via Belotto

" Bernardini

" Bernini

" Betti

" Bramante

" Caraccio

" Castrignano

" Cattaneo

" Cav. Vitt. Veneto

" De Pietro

" Di Paolo

" Falloppio

" F. Filzi

" Flascassovittà

" Fortunato

" Galluppi

" Giannattasio

" Lazio

" Lettieri

" Liguria

" Lilla

" Lincoln

" Linneo

" Lombardia

" Lombroso

Vico Manin

Via Marche

" Marti

" Mazzarella

" Meucci

" Molise

" G. Muci

" Murat

" Negrelli

Vico I. Nievo

Via Nitti

" Della Pace

" Pacelli

" Pacinotti

" Padre Gemelli

" Pagano

" Palumbo

" Pestalozzi

" Piemonte

" Pomponazzi

" Puglia

" Rapisardi

" A. Reale

Via Romagna

" Rosseau

" Ruffini

" Russel

" Salvemini

" Sanseverino

" Schuman

" Secchi

" Sicilia

" Sonnino

" Spallanzani

" Stampacchia

" Don Sturzo

" Tagliamento

" Tanza

" Tevere

" Torrivelli

" Toscana

" C. Trotta

" Umbria

" Unità D'Italia

" Ureta

" Zanardelli

" Zara

Inoltre tutte le vie e piazze del centro abitato non espressamente citate nell'elenco della presente categoria, comprese nel perimetro delimitato dalle seguenti vie:

Via 2 Giugno, Viale Europa, Via Sindaco Manieri, Via Ardigò, Via Degli Astronauti, Via Umbria, Strada Ureta, Via B.Mazzarella, Via C.Trotta, Via Ferri e Via Secchi.

Inoltre tutte le vie e piazze comprese nel raggio di chilometri uno, a partire dal perimetro delimitato come sopra.

Inoltre tutte le vie e piazze delle frazioni di S.Maria al Bagno, S.Caterina e S.Isidoro ad eccezione, però, del periodo che va dal 16 giugno al 30 settembre di ciascun anno, in cui dette località vengono ascritte nella 1° categoria.

4° CATEGORIA

Tutto il rimanente territorio e tutte vie e piazze del Centro storico, ad eccezione di Piazza C.Battisti, comprese dentro il perimetro ideale costituito da Via Grassi, Via Duca degli Abruzzi, Via Regina Elena, Via Roma e Corso Galliano.

2) Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione del suolo e del sottosuolo con distributori di carburante (art.48, comma I, del D.Lgs. n.507/93) le località dove sono collocati gli impianti vengono suddivise come dal seguente prospetto:

Località dove sono situati gli imp.	DESCRIZIONE
a) Centro abitato	a) <u>CENTRO ABITATO</u> : Tutte le vie e piazze comprese nel perimetro delimitato dalle seguenti vie: Via 2 Giugno, Viale Europa, Via Sindaco Manieri, Via Ardigò, Via degli Astronauti, Via Umbria, Strada Ureta, Via B.Mazzarella, Via Cap.Trotta, Via Ferri, Via Secchi.
b) Zona limitrofa	b) <u>ZONA LIMITROFA</u> : Tutte le vie e piazze comprese nel raggio di Km.1 a partire dal perimetro delimitato come al punto a).
c) Sobborgi e zone periferiche	c) <u>SOBBORGH E ZONE PERIFERICHE</u> : Tutte le vie e piazze non comprese nei precedenti punti a) e b) ad esclusione delle frazioni di S.Maria al Bagno, S.Caterina e S.Isidoro che formano parte del successivo punto d).
d) Frazioni	d) <u>FRAZIONI</u> : Tutte le vie e piazze comprese nelle frazioni di S.Maria al Bagno, S.Caterina e Sant'Isidoro.

3) Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione del suolo e del soprassuolo per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi (art.48, comma 7 del D.Lgs.n.507/93), le località dove sono collocati gli impianti vengono suddivisi come dal seguente prospetto:

Località dove sono situati gli imp.	DESCRIZIONE
a) Centro abitato	a) <u>CENTRO ABITATO</u> : Tutte le vie e piazze comprese nel perimetro delimitato dalle seguenti vie: Via 2 Giugno, Viale Europa, Via Sindaco Manieri, Via Ardigo, Via degli Astronauti, Via Umbria, Strada Ureta, Via B.Mazzarella, Via Cap.Trotta, Via Ferri, Via Secchi.
b) Zona limitrofa	b) <u>ZONA LIMITROFA</u> : Tutte le vie e piazze comprese nel raggio di Km.1 a partire dal perimetro delimitato come al punto a).
c) Frazioni, Sobborghi e zone periferiche	Tutto il rimanente territorio.

4) Dare atto che sulla proposta sono stati espressi i pareri favorevoli previsti dall'art.53 legge 8.6.1990 n.142 il cui foglio è allegato all'originale della presente delibera.

5) Il presente atto viene adottato nell'ambito dell'art.32 legge 142/90 e pertanto viene trasmesso al CO.RE.CO. di Lecce per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art.45, 1° comma.

=====

ALLEGATO 'B'

46

ALLEGATO 5 ELENCO DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

ZONA 1 CATEGORIA NORMALE


TUTTO IL TERRITORIO E TUTTE LE VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO, AD ECCEZIONE DI PIAZZA C. BATTISTI, COMPRESI DENTRO IL PERIMETRO IDEALE COSTITUITO DA VIA GRASSI, VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, VIA REGINA ELENA, VIA ROMA E CORSO GALLIANO.

ZONA 2 : CATEGORIA SPECIALE

VIA L. ARIOSTO
PIAZZA C. BATTISTI
VIA BONFANTE
VIA G. CANTORE
VIA CAVOUR
P.ZZA A. DIAZ
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI
VIA DUE AIE
VIA 2 GIUGNO
VIA FOGGIA
PIAZZA RENATA FONTE
C.SO GALLIANO
VIA M. GABALLO
C.SO GARIBALDI
VIA GIANNONE
VIA GIOVANNI XXIII°
VIA GRASSI
VIA KENNEDY
V.LE DELLA LIBERTA'
VIA MADONNA DI COSTANTINOPOLI
P.ZZA MAZZINI
VIA NAPOLI
VIA NAZIONI UNITE
VIA PILANUOVA
VIA P.PI DI SAVOIA
VIA RAHO
VIA REDIPUGLIA
VIA ROMA
VIA NINO ROTA
P.ZZA UMBERTO I°
VIA XX SETTEMBRE
VIA XXV. LUGLIO (ALT. VIA 2 GIUGNO) /
VIA VITT. EMANUELE III°
VIA A. VOLTA
VIA C. ABBA
VIA ABBRUZZO
VIA B, ACQUAVIVA
VIA ADIGE
VIA ADUA
VIA F. ALBANO
VIA ALESSANDRO VII°
VIA D. ALIGHIERI
VIA SCIPIONE AMMIRATO
VIA ANTONACI
VIA ARNO
VIA DEGLI ASTRONAUTI
VIA AVETRANA


IL COMMISSARIO ORDINARIO

VIA BALILLA
 VIA F. BARACCA
 VIA BASILICATA
 VIA BATTELLI
 VIA BELLINI
 VIA BERTACCHI
 VIA N. BIXIO
 VIA BOCCACCIO
 VIA BOITO
 VIA BOLOGNA
 VIA BONIFACIO VII°
 VIA BOSELLI
 VIA BOTTAZZI
 VIA BOTTEGO
 VIA BOVIO
 VIA BRINDISI
 VIA BRUNETTI
 VIA BRUNO
 VIA BUCCARI
 VIA BUOZZI
 VIA CADORNA
 P.ZZA E VIA CADUTI DI VIA FANI
 VIA CALABRIA
 VIA CAMPANIA
 VIA G. CANONICA
 VICO CAPTINI
 VIA CAPUZZELLO
 VIA CARDUCCI
 VIA C. ALBERTIO
 VIA CAVALLOTTI
 VIA CECCHI
 VIA CELSO
 VIA F.LLI CERVI
 VIA E. CHIESA
 VIA CHIODO
 VIA CIMITERO
 VIA CIRILLO
 VIA CONCORDATO
 VIA CONTE DI TORINO
 VIA CONTE GOFFREDO
 VIA CONTE VERDE
 VIA CRISPI
 VIA B. CROCE
 VIA DA BORMIDA
 VIA G. D'ANNUNZIO
 VIA L. DA VINCI
 VICO M. D'AZEGLIO
 VIA DE BENEDITTIS
 V.LE A. DE GASPERI
 VIA DE PACE
 VIA DE PINEDO
 VIA A. DE PRETIS
 VIA DEVITI DE MARCO
 VIA DI VAGNO
 VIA DUCA D'AOSTA
 VIA EINAUDI
 V.LE EUROPA
 VIA FERMI
 VIA FERRI
 VIA FERRINI
 VIA E. FIERAMOSCA




VIA FIRENZE
 VIA FIUME
 VIA FLEMING
 VIA FRA GIULIO DA NARDO'
 VIA A. GABELLI
 VIA GALATEO
 VIA GALATONE
 STR. GALLIPOLI
 VIA GENOVA
 VIA GENOVESI
 VIA GENTILE
 VIA GIANTURCO
 VIA F. GIOIA
 VIA F. GIOLITTI
 VIA HESSEN
 VIA IMBRIANI
 VIA G. LEONE
 VIA LUZZATTI
 VIA U. MADDALENA
 VIA MALPIGHI
 VICO MAMELI
 VIA MANARA
 VAI MARCONI
 VIA MARZANO
 VIA MAUTONE
 VIA MELLONE
 VIA MENOTTI
 VIA MESSINA
 VIA DEI MILLE
 VICO MONTEGRAPPA
 VICO MORANDI
 VIA NICOTERA
 PIAZZ.TTA GEN. NOBILE
 VIA OLIVIERI
 VIA ORIANI
 VIA G. ORLANDO
 VIA OVIDIO
 VIA PALERMIO
 VIA PASCOLI
 VIA PASTRENGO
 VIA R. PAZIENZA
 VIA PIAVE
 VIA PICCIONE CANONICO
 VIA N. PIGNATELLI
 VIA C. PISACANE
 VIA PISANELLI
 VIA PITAGORA
 VIA PO
 VIA C. POERIO
 VIA P. PE AMEDEO
 VIA O. QUARTA
 VIA IV NOVEMBRE
 VIA REGINA ELENA
 VIA RISMONDO
 VIA RISORGIMENTO
 VIA SANTO ROMANO
 VIA C. ROSSELLI
 VIA RUBICHI
 VIA SAN BERNARDINO DA SIENA
 VIA SAN F. D'ASSISI
 VIA SAN GIOVANNI BOSCO

IL COMISSARIO MACOMARIO
 Dott. NICOLA ARIETE




VIA G. SERIO
VIA S.A. MANIERI
VIA TARANTO
VIA TASSO
VIA M. TOLLEMETO
VIA TOMMASEO
VIA TORINO
VIA P. TOSELLI
VIA E.TOTI
VIA F. TURATI
VIA VENEZIA
VIA XXV MAGGIO
VIA VERDI
VIA B. VETERE
VICO DI TULLO
VIA VITTORIA
VIA VITT. VENETO
ZONA 167
VIA ZUCCALA'
VIA BELOTTO
VIA BERNARDINI
VIA BERNINI
VIA BETTI
VIA BRAMANTE
VIA CARACCIO
VIA CASTRIGNANO'
VIA CATTANEO
VIA CAV. VITT. VENETO
VIA DE PIETRO
VIA DI PAOLO
VIA FALLOPPIO
VIA F. FILZI
VIA FLASCASSOVITTI
VIA FORTUNATO
VIA GALLUPPI
VIA GIANNATTASIO
VIA LAZIO
VIA LETTIERI
VIA LIGURIA
VIA LILLA
VIA LINCOLN
VIA LINNEO
VIA LOMBARDIA
VIA LOMBROSO
VICO MANIN
VIA MARCHE
VIA MARTI
VIA MAZZARELLA ..
VIA MEUCCI
VIA MOLISE
VIA G. MUCI
VIA MURAT
VIA NEGRELLI
VICO I. NIEVO
VIA NITTI
VIA DELLA PACE
VIA PACELLI
VIA PACINOTTI
VIA PADRE GEMELLI
VIA PAGANO
VIA PALUMBO



VIA PESTALOZZI
VIA PIEMONTE
VIA PAMPONAZZI
VIA PUGLIA
VIA RAPISARDI
VIA A. REALE
VIA ROMAGNA
VIA ROSSEAU
VIA RUFFINI
VIA RUSSEL
VIA SALVEMINI
VIA SANSEVERINO
VIA SCHUMAN
VIA SECCHI
VIA SICILIA
VIA SONNINO
VIA SPALLANZANI
VIA STAMPACCHIA
VIA DON STURZO
VIA TAGLIAMENTO
VIA TANZA
VIA TEVERE
VIA TORRICELLI
VIA TOSCANA
VIA C. TROTTA
VIA UMBRIA
VIA U. D'ITALIA
VIA URETA
VIA ZANARDELLI
VIA ZARA

ZONA N° 3 (FRAZIONI)

TUTTE LE VIE E PIAZZE DELLE FRAZIONI DI S. MARIA AL BAGNO, S.
CATERINA, S. ISIDORO E BONCORE LE CUI TARIFFE VANNO APPLICATE
SECONDO L'ART. 31 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.



ALLEGATO 5 ELENCO DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

ZONA 1 CATEGORIA NORMALE

TUTTO IL TERRITORIO E TUTTE LE VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO, AD ECCEZIONE DI PIAZZA C. BATTISTI, COMPRESI DENTRO IL PERIMETRO IDEALE COSTITUITO DA VIA GRASSI, VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, VIA REGINA ELENA, VIA ROMA E CORSO GALLIANO.

ZONA 2 : CATEGORIA SPECIALE

VIA L. ARIOSTO
 PIAZZA C. BATTISTI
 VIA BONFANTE
 VIA G. CANTORE
 VIA CAVOUR
 P.ZZA A. DIAZ
 VIA DUCA DEGLI ABRUZZI
 VIA DUE AIE
 VIA 2 GIUGNO
 VIA FOGGIA
 PIAZZA RENATA FONTE
 C.SO GALLIANO
 VIA M. GABALLO
 C.SO GARIBALDI
 VIA GIANNONE
 VIA GIOVANNI XXIII°
 VIA GRASSI
 VIA KENNEDY
 V.LE DELLA LIBERTA'
 VIA MADONNA DI COSTANTINOPOLI
 P.ZZA MAZZINI
 VIA NAPOLI
 VIA NAZIONI UNITE
 VIA PILANUOVA
 VIA P.PI DI SAVOIA
 VIA RAHO
 VIA REDIPUGLIA
 VIA ROMA
 VIA NINO ROTA
 P.ZZA UMBERTO I°
 VIA XX SETTEMBRE
 VIA XXV LUGLIO (ALT. VIA 2 GIUGNO) /
 VIA VIT. EMANUELE III°
 VIA A. VOLTA
 VIA C. ABBA
 VIA ABBRUZZO
 VIA B. ACQUAVIVA
 VIA ADIGE
 VIA ADUA
 VIA F. ALBANO
 VIA ALESSANDRO VII°
 VIA D. ALIGHIERI
 VIA SCIPIONE AMMIRATO
 VIA ANTONACI
 VIA ARNO
 VIA DEGLI ASTRONAUTI
 VIA AVETRANA

VIA BALILLA
 VIA F. BARACCA
 VIA BASILICATA
 VIA BATTELLI
 VIA BELLINI
 VIA BERTACCHI
 VIA N. BIXIO
 VIA BOCCACCIO
 VIA BOITO
 VIA BOLOGNA
 VIA BONIFACIO VII°
 VIA BOSELLI
 VIA BOTTAZZI
 VIA BOTTEGO
 VIA BOVIO
 VIA BRINDISI
 VIA BRUNETTI
 VIA BRUNO
 VIA BUCCARI
 VIA BUOZZI
 VIA CADORNA
 P.ZZA E VIA CADUTI DI VIA FANI
 VIA CALABRIA
 VIA CAMPANIA
 VIA G. CANONICA
 VICO CAPITINI
 VIA CAPUZZELLO
 VIA CARDUCCI
 VIA C. ALBERTO
 VIA CAVALLOTTI
 VIA CECCHI
 VIA CELSO
 VIA F.LLI CERVI
 VIA E. CHIESA
 VIA CHIODO
 VIA CIMITERO
 VIA CIRILLO
 VIA CONCORDATO
 VIA CONTE DI TORINO
 VIA CONTE GOFFREDO
 VIA CONTE VERDE
 VIA CRISPI
 VIA B. CROCE
 VIA DA BORMIDA
 VIA G. D'ANNUNZIO
 VIA L. DA VINCI
 VICO M. D'AZEGLIO
 VIA DE BENEDITTIS
 V.LE A. DE GASPERI
 VIA DE PACE
 VIA DE PINEDO
 VIA A. DE PRETIS
 VIA DEVITI DE MARCO
 VIA DI VAGNO
 VIA DUCA D'AOSTA
 VIA EINAUDI
 V.LE EUROPA
 VIA FERMI
 VIA FERRI
 VIA FERRINI
 VIA E. FIERAMOSCA

VIA FIRENZE
 VIA Fiume
 VIA FLEMING
 VIA FRA GIULIO DA NARDO'
 VIA A. GABELLI
 VIA GALATEO
 VIA GALATONE
 STR. GALLIPOLI
 VIA GENOVA
 VIA GENOVESI
 VIA GENTILE
 VIA GIANTURCO
 VIA F. GIOIA
 VIA F. GIOLITTI
 VIA HESSEN
 VIA IMBRIANI
 VIA G. LEONE
 VIA LUZZATTI
 VIA U. MADDALENA
 VIA MALPIGHI
 VICO MAMELI
 VIA MANARA
 VAI MARCONI
 VIA MARZANO
 VIA MAUTONE
 VIA MELLONE
 VIA MENOTTI
 VIA MESSINA
 VIA DEI MILLE
 VICO MONTEGRAPPA
 VICO MORANDI
 VIA NICOTERA
 PIAZZ.TTA GEN. NOBILE
 VIA OLIVIERI
 VIA ORIANI
 VIA G. ORLANDO
 VIA OVIDIO
 VIA PALERMIO
 VIA PASCOLI
 VIA PASTRENGO
 VIA R. PAZIENZA
 VIA PIAVE
 VIA PICCIONE CANONICO
 VIA N. PIGNATELLI
 VIA C. PISACANE
 VIA PISANELLI
 VIA PITAGORA
 VIA PO
 VIA C. POERIO
 VIA P. PE AMEDEO
 VIA O. QUARTA
 VIA IV NOVEMBRE
 VIA REGINA ELENA
 VIA RISMONDO
 VIA RISORGIMENTO
 VIA SANTO ROMANO
 VIA C. ROSSELLI
 VIA RUBICHI
 VIA SAN BERNARDINO DA SIENA
 VIA SAN F. D'ASSISI
 VIA SAN GIOVANNI BOSCO

IL COMMISSARIO
 Dott. Nicola ARETE

VIA G. SERIO
VIA S.A. MANIERI
VIA TARANTO
VIA TASSO
VIA M. TOLLEMETO
VIA TOMMASEO
VIA TORINO
VIA P. TOSELLI
VIA E.TOTI
VIA F. TURATI
VIA VENEZIA
VIA XXV MAGGIO
VIA VERDI
VIA B. VETERE
VICO DI TULLO
VIA VITTORIA
VIA VITT. VENETO
ZONA 167
VIA ZUCCALA'
VIA BELOTTO
VIA BERNARDINI
VIA BERNINI
VIA BETTI
VIA BRAMANTE
VIA CARACCIO
VIA CASTRIGNANO'
VIA CATTANEO
VIA CAV. VITT. VENETO
VIA DE PIETRO
VIA DI PAOLO
VIA FALLOPPIO
VIA F. FILZI
VIA FLASCASSOVITTI
VIA FORTUNATO
VIA GALLUPPI
VIA GIANNATTASIO
VIA LAZIO
VIA LETTIERI
VIA LIGURIA
VIA LILLA
VIA LINCOLN
VIA LINNEO
VIA LOMBARDIA
VIA LOMBROSO
VICO MANIN
VIA MARCHE
VIA MARTI
VIA MAZZARELLA .
VIA MEUCCI
VIA MOLISE
VIA G. MUCI
VIA MURAT
VIA NEGRELLI
VICO I. NIEVO
VIA NITTI
VIA DELLA PACE
VIA PACELLI
VIA PACINOTTI
VIA PADRE GEMELLI
VIA PAGANO
VIA PALUMBO

VIA PESTALOZZI
VIA PIEMONTE
VIA PAMPONAZZI
VIA PUGLIA
VIA RAPISARDI
VIA A. REALE
VIA ROMAGNA
VIA ROSSEAU
VIA RUFFINI
VIA RUSSEL
VIA SALVEMINI
VIA SANSEVERINO
VIA SCHUMAN
VIA SECCHI
VIA SICILIA
VIA SONNINO
VIA SPALLANZANI
VIA STAMPACCHIA
VIA DON STURZO
VIA TAGLIAMENTO
VIA TANZA
VIA TEVERE
VIA TORRICELLI
VIA TOSCANA
VIA C. TROTTA
VIA UMBRIA
VIA U. D'ITALIA
VIA URETA
VIA ZANARDELLI
VIA ZARA

ZONA N° 3 (FRAZIONI)

TUTTE LE VIE E PIAZZE DELLE FRAZIONI DI S. MARIA AL BAGNO, S.
CATERINA, S. ISIDORO E BONCORE LE CUI TARIFFE VANNO APPLICATE
SECONDO L'ART. 31 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

